



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

FAQ

MISURA 1.42

1) Alcuni proprietari di imbarcazioni sopra i 12 metri (no pesca artigianale per cui, stante i criteri, non prendono il punteggio individuato al punto O1) hanno acquistato il furgone refrigerato e coibentato e ora vogliono partecipare al bando con l'intenzione di acquistare un fabbricatore di ghiaccio da mettere in barca:

a) Hanno oltre 120 giorni di pesca nei due ultimi anni civili. Il criterio O6, se il fabbricatore di ghiaccio va a bordo, da punteggio? Si possono considerare investimenti a bordo atti a migliorare la qualità del prodotto?

Si, se l'intervento (fabbricatore di ghiaccio) riguarda stabilmente l'imbarcazione. Il criterio O6 infatti è riferito agli interventi di cui all'art. 42, par. 1 lettera b del Reg. 508/2014 "Investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca".

b) Con questo nuovo investimento si può portare a rendicontazione anche il furgone precedentemente acquistato?

Come previsto dal punto 7 dell'Avviso, le spese sostenute da un beneficiario e pagate a partire dal 1° gennaio 2014 sono ammissibili a condizione che al momento della presentazione della domanda l'operazione per la quale si chiede il sostegno non sia conclusa.

Se l'operazione oggetto della domanda si compone di più spese (quindi con l'acquisto del furgone l'operazione non è ritenuta conclusa) l'operazione è finanziabile, compresa la spesa del furgone.

2) I proprietari di imbarcazioni da pesca sono fra i beneficiari individuati dal bando:

a) Nelle disposizioni attuative (pag.13) sezione F) Documentazione specifica, all'ultimo capoverso gestione anagrafica e dati anagrafici del Sipes, c'è scritto che il richiedente impresa deve **obbligatoriamente** compilare i dati relativi all'iscrizione **nel registro imprese**.

Questo vale solo per gli armatori/cooperative che sono imprese... il proprietario non ha iscrizione nel RI. Come ci si comporta per i beneficiari **proprietari** visto che hanno SOLAMENTE il codice fiscale? Il sistema infatti, blocca l'inserimento di ulteriori dati senza l'inserimento della Partita IVA, come da pag. 9 della guida in cui **il dato è obbligatorio**.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

Al fine di poter presentare la domanda come persona fisica tramite il Sipes, il richiedente può registrarsi come “Impresa da costituire” (selezionare tale tipologia dal menù a tendina), in tal caso non è necessario inserire la partita IVA.

Si tratta di un artificio al fine di consentire alla persona fisica di poter presentare la domanda tramite il sistema.

3) Firma digitale

Nella Guida alla compilazione della domanda alla pagina 4 si parla di **firma digitale del legale rappresentante**. Il bando prevede la possibilità che il beneficiario sia il proprietario per cui è lui che presenta la domanda e che dovrebbe firmare i documenti. Non può agire per suo conto il legale rappresentante della cooperativa, di cui è socio, in quanto **non è l'IMPRESA che presenta la domanda**. Alla pagina 8 si fa riferimento alla possibilità di **firma autografa** ma sempre del legale rappresentante. La pagina 14 della guida mette in evidenza che **non è possibile trasmettere la pratica se non è stato inserito il legale rappresentante**. La pagina 16 della guida nelle note operative rimarca che **se tutti i dati obbligatori non sono stati compilati (la partita iva e la firma digitale del rappresentante legale sono dati obbligatori) il sistema non consente la trasmissione**.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un pescatore, persona fisica, la domanda deve essere firmata digitalmente dal proprietario persona fisica.

4) La relazione descrittiva del progetto deve essere firmata digitalmente. Se la relazione e il progetto viene affidato a un tecnico (delegato) chi firma la relazione? Il beneficiario o il tecnico?

La relazione può essere firmata indifferentemente dal beneficiario o dal tecnico

5) Compilazione della domanda tramite Sipes:

a) Se la progettazione viene delegata dal beneficiario al delegato, dove si trova il modello di delega?

Non esiste un modello di delega, si rimanda al paragrafo 3.8. “PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE (DELEGHE)” dell'allegato 2 all'avviso “Disposizioni procedurali”



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

b) Il tecnico che segue la progettazione iscritto ad albo professionale può essere delegato dal beneficiario/**proprietario di imbarcazione?**

Il bando non prevede limiti specifici per la delega

c) Una volta terminato il procedimento tramite delegato, l'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente riferito al delegato è l'indirizzo che verrà utilizzato nelle comunicazioni successive o potrà essere utilizzato quello dichiarato nella compilazione dell'anagrafica?

Le comunicazioni successive saranno trasmesse all'indirizzo PEC indicato nella sezione "Dati proponente"

6) Nell'allegato 1 all'Avviso Pubblico, Disposizioni Attuative, tra i criteri di ammissibilità relativi all'operazione viene indicato quale criterio che "L'imbarcazione da pesca utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate". Con la presente si chiede cosa si intenda per attrezzi selettivi e se tale requisito sia da possedere esclusivamente per investimenti a bordo delle imbarcazioni o invece se sia da possedere per qualsiasi tipologia di investimento ammessa a contributo.

In merito al secondo quesito, si rileva che lo stesso articolo 42 del REG. (UE) n. 508/2014, nel 1° comma, lettera b) specifica che gli "investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca" sono vincolati all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate (2° comma).

Il requisito di ammissibilità "L'imbarcazione da pesca utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate", come indicato nella tabella di cui al paragrafo 1.3 dell'allegato 1 all'avviso "Disposizioni attuative" è tra i criteri di ammissibilità relativi all'operazione, pertanto tale requisito deve essere posseduto esclusivamente per gli investimenti a bordo delle imbarcazioni.

Infine, in merito alla selettività degli attrezzi, tale criterio può considerarsi rispettato, qualora gli strumenti utilizzati per l'attività di pesca posseggano le caratteristiche indicate negli artt. 9 e ss. Del Reg. (Ue) n. 1967/2006.

7) L'acquisto di una cassa coibentata ma non dotata di sistema di refrigeramento, se connesso alla vendita diretta del pescato, è da considerarsi una spesa ammissibile?



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

Nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'allegato 1 all'Avviso "Disposizioni Attuative", l'investimento riguardante la cassa coibentata è ammesso, purché sia collegato all'acquisto di automezzi per la conservazione della catena del freddo.

L'acquisto potrebbe, inoltre, rientrare nell'ambito della voce "Acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione, conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione e vendita diretta dei prodotti della pesca, incluse quelle per il trattamento degli scarti"

8) È consentita la partecipazione all'avviso pubblico della misura 1.42 a un soggetto già beneficiario della stessa misura su un precedente avviso, a patto che l'operazione riguardi acquisto di beni diversi da quelli oggetto di precedente contributo?

L'avviso non prevede limiti in tal senso

9) Nell'allegato 1 all'Avviso Pubblico, Disposizioni Attuative, tra i criteri di selezione dell'operazione viene indicato quale criterio il "numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione di cui al par. 1 lett. b) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda". È corretto ritenere che tale criterio sia applicabile esclusivamente per le operazioni che riguardano investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca?

Il criterio è riferito agli interventi di cui all'art. 42, par. 1 lettera b del Reg. 508/2014 "Investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca".

10) Misura 1.42. Nel bando-Disposizioni attuative all'articolo 1.4 è indicato che sono ammissibili "gli investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado di migliorare la qualità dei prodotti della pesca". Possono rientrare in questa categoria reti da pesca più selettive, con una maglia più larga in grado di ridurre le catture indesiderate? La cooperativa che vorrebbe presentare domanda è già in possesso di reti selettive ma vorrebbe acquistarne delle altre ancora più selettive.

Per quanto riguarda il primo quesito, si rappresenta che l'acquisto di reti più selettive da parte della cooperativa, sarebbe finalizzato a ridurre le catture indesiderate in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 1.4 delle Disposizioni attuative di Misura dell'Avviso. Nello stesso paragrafo precedentemente menzionato viene stabilito che, al fine di essere ammesso a valere sulla Misura in argomento, l'investimento deve essere innovativo e tenendo in considerazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

che l'acquisto delle nuove reti migliorerebbe la performance di quelle già in possesso della cooperativa, si reputa che l'intervento possa ritenersi ammissibile laddove venga valutato che le caratteristiche possedute dalla rete abbiano elementi di innovazione rispetto a quelle già in uso.

In tale caso deve essere presentata, in allegato alla domanda di sostegno, una relazione a firma di un tecnico abilitato che attesti gli elementi di innovazione delle nuove reti.

11) Può presentare domanda una cooperativa che è risultata già beneficiaria di entrambe le misure 1.38 e 1.42 con il bando FEAMP 2017?

L'avviso non prevede limitazioni, l'intervento deve riguardare differenti spese ammissibili rispetto a quelle già finanziate

12) Tra i destinatari della misura, leggo nel bando che vi possono essere sia gli armatori di imbarcazioni da pesca che i proprietari di imbarcazioni da pesca. Volevo capire quindi se può presentare domanda un pescatore socio di cooperativa proprietario di un'imbarcazione (senza partita Iva), come singolo, o se in questo caso dovrebbe essere la cooperativa a presentare domanda come richiedente, per conto del socio proprietario dell'imbarcazione.

La domanda può essere presentata dal proprietario persona fisica.

Al fine di poter presentare la domanda come persona fisica tramite il Sipes, il richiedente può registrarsi come "Impresa da costituire" (selezionare tale tipologia dal menù a tendina), in tal caso non è necessario inserire la partita IVA.

Si tratta di un artificio al fine di consentire alla persona fisica di poter presentare la domanda tramite il sistema.